

## CAPITOLO PRIMO

### LA FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO: PROSPETTIVA STORICA

1. **Il rapporto di filiazione dall'età classica al Medioevo: le notevoli differenze tra i figli legittimi (o c.d *iusti* secondo il diritto romano) e quelli naturali (o illegittimi c.d *vulgo concepti*)**

Il concetto di *familia* nell'esperienza giuridica romana rappresenta, secondo il significato più diffuso, un'organizzazione stabile, con un comune gruppo religioso ed interessi economici comuni, dotato di una propria unità che deriva dal potere di un capo, il *pater familias*. A lui obbediscono varie categorie di sottoposti, sia liberi, sia schiavi (questi ultimi rientranti alla stregua *di res* nel patrimonio familiare<sup>1</sup>).

La distinzione tra filiazione dentro o fuori del matrimonio ha origini assai antiche. A Roma si distinguono in epoca classica (ma la distinzione sembra risalire al periodo arcaico) due categorie di figli; se ne aggiungerà una terza, complementare alle prime due, nel periodo postclassico: *iusti o legittimi*, nati da *iustae nuptiae*, cioè da matrimonio legittimo tra persone dotate reciprocamente da *jus connubi*, ovvero *vulgo concepti o spurii*, con termine più antico anche *notui*, che sono i nati da un'unione

---

<sup>1</sup> BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Milano, 2001, p.173

non assimilabile al matrimonio secondo il diritto romano (e neppure secondo i *peregrini*).<sup>2</sup>

Perché il figlio entrasse a far parte della famiglia del padre e fosse sottoposto alla potestà dello stesso, era necessario, quindi, che fosse stato generato nell'ambito di un rapporto matrimoniale. Nel *matrimonium cum manu*, ciò avveniva per effetto delle regole di appartenenza familiare, essendo la stessa madre *filia* nella famiglia del marito. Nel matrimonio *sine manu*, vale al dire, nel matrimonio nel quale tale sottoposizione della donna non esisteva, il figlio apparteneva al padre, per effetto della regola secondo cui i frutti appartengono a chi ha seminato.

I figli nati da *iustae nuptiae* erano sottoposti alla potestà del padre se venuti alla luce centottantadue giorni dopo l'inizio della convivenza e non oltre trecento giorni dalla cessazione di essa, secondo le indicazioni fornite dalla scienza medica dell'epoca, che si facevano risalire ad Ippocrate.

I figli nati da genitori che vivessero insieme senza aver celebrato alcun matrimonio erano considerati *naturales*, chiamati anche *vulgo concepti*.

La disciplina dei figli nati fuori del matrimonio fu caratterizzata da un principio generale ascritto al *jus gentium*, per cui *partus sequitur ventrem*: tutti i nati da unione illegittima seguono la condizione della madre al momento della nascita (laddove per i nati nel matrimonio rileva il momento del concepimento). La *ratio* viene individuata nella mancata conoscenza da parte del padre (ad esempio in caso di figlio di meretrice) o nel divieto per lui di conoscere la prole (in ipotesi delittuose: incesto, adulterio, ecc.). Il nato da schiavi o da un libero e una schiava, è schiavo, segue infatti la condizione della madre non esistendo *jus connubi* tra i genitori.

---

<sup>2</sup> Gai, I,56,75,80,89. Cfr., sul punto, Castello, *La condizione del figlio concepito legittimamente o illegittimamente nel diritto romano*, in RIDA, 3, 1950, p. 276 ss.

Dalle fonti non emerge la necessità di un riconoscimento del figlio naturale, un atto di volontà del genitore, come spesso disciplinato negli ordinamenti moderni, e appare dunque necessitata l'attribuzione del rapporto di filiazione. Del resto la dichiarazione di filiazione e la registrazione nei pubblici documenti è conosciuta ed attuata sin da epoca antichissima con l'iscrizione nelle liste censorie.<sup>3</sup>

Nell'età di Augusto la *Lex Julia et Papia Poppaea*<sup>4</sup> prevede un sistema di registrazione dovuto per figli legittimi e naturali, rispettivamente mediante *professiones* (dichiarazione resa dal padre) e *testationes* (attestazione della madre o di terzi, parenti, conoscenti), che l'imperatore Marco Aurelio renderà obbligatoria, con denuncia entro trenta giorni dalla nascita davanti al *praefectus aerarii*.

I figli naturali, in età imperiale, potevano essere legittimati mediante successivo matrimonio dei loro genitori, se le condizioni previste per la validità dello stesso già sussistevano al momento del concepimento o con editto dell'imperatore, per assicurare la discendenza familiare in assenza di figli legittimi.

La filiazione naturale o *spuria*, era vista come un pericolo di dispersione dei patrimoni e, quindi, di pregiudizio per i diritti patrimoniali della famiglia legittima e doveva essere, in ragione di ciò, controllata ed emarginata.

Il sistema delle presunzioni in relazione alla nascita, pervenuto fino a noi, trae origine dal diritto romano, attraverso le successive elaborazioni medievali. In tale epoca esso era determinato, oltre che dalla persistente esigenza di difesa dell'ordine sociale, dall'impossibilità, riconosciuta dai giuristi, di raggiungere in qualche modo una prova certa della paternità<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> DOGLIOTTI, *La filiazione fuori del matrimonio*, Milano, 2015, p. 11

<sup>4</sup> Gai 2, 111; 2, 286a: D. 50,16,148,14; 50,16,132,1. Al riguardo Astolfi, *La Lex Julia et Papia*, cit., 100,282 : SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale, trad., a cura di Scialoja, Torino 1888, II*, p. 5 ss.

<sup>5</sup> G.CASABURI E B.DE FILIPPIS, *La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 2000, p ??

In epoca medievale, la presunzione per la quale “*pater is est quem nuptiae demostrant*” si rafforzò, pur ammettendosi la possibilità di fornire prova contraria, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di uno stato diverso, sulla base degli elementi della *fama* e del *tractatus*.

## 2. Il riconoscimento del figlio naturale. L'esperienza italiana: dal Codice Civile del 1865 a quello del 1942

In epoca moderna, la materia della filiazione trova una sua compiuta disciplina nel Codice Napoleonico del 1804, trasfusa, in modo evolutivo ma secondo una linea di continuità, nel Codice Italiano del 1865, da cui deriva il codice del 1942.

In tema di famiglia e di successioni il Codice Napoleonico rappresenta una rivoluzione con effetti di lungo periodo: l'idea di Napoleone è quella di una famiglia forte in uno Stato forte, e proprio all'imperatore si deve un decisivo rafforzamento della potestà paterna e maritale, anche se il modello di famiglia proposto è individualistico.

Come è noto, il primo codice civile dell'Italia unita (codice Pisanelli) del 1865 è largamente influenzato dal codice napoleonico, anche in materia familiare. Le norme contenute in questo codice disegnano una famiglia fondata sullo *status*, cioè una famiglia nella quale i diritti e i doveri derivano dall'appartenenza ad uno status ascritto e che si fonda su una struttura gerarchica che vede al vertice il *pater familias*, i figli e la moglie in posizione subordinata.

Era ancora fortemente viva la discriminazione tra i figli legittimi (nati da genitori uniti in matrimonio) e figli naturali (nati da genitori non uniti dal vincolo matrimoniale) nel codice unitario. I figli illegittimi o naturali costituivano ancora un problema sociale, in quanto erano la parte più consistente degli infanti abbandonati, i quali, in un primo momento gravavano sulle strutture di pubblica assistenza e, successivamente, rappresentavano un serbatoio per la delinquenza ed una miccia sempre accesa per il perpetrarsi della miseria e del degrado<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> DEMOLOMBRE, *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1993, p. 26

I principi che ispiravano, all'epoca, la legislazione francese e quella italiana da essa derivante erano legati alla tradizionale distinzione tra filiazione legittima e naturale.

Il solo matrimonio determinava la nascita di figli legittimi ed il figlio venuto alla luce prima del trascorrere dei centottanta giorni dal matrimonio, e non ricusato, si riteneva tacitamente legittimato, a meno che il padre, all'epoca del concepimento, non risultasse stretto dal vincolo di un precedente legame. Se il marito conosceva, prima del matrimonio, la gravidanza della moglie, non poteva in alcun modo negare il riconoscimento del figlio. Allo stesso modo egli non poteva disconoscere il figlio, ove avesse assistito all'atto di nascita o lo avesse firmato oppure allorché avesse riconosciuto la paternità con qualsiasi atto.

Tali regole erano espressione del *favor legitimitatis* e dell'esigenza di certezza dello stato di figlio legittimo, che non poteva essere soggetto ad altalenanti affermazioni e negazioni, né a mercanteggiamenti. Esse potevano comportare l'assunzione di paternità, in modo definitivo, anche in favore di chi non fosse figlio biologico del marito<sup>7</sup>.

Il precetto secondo cui il figlio nato in costanza di matrimonio era legittimo, ammetteva deroga nel caso in cui il marito potesse provare di non aver coabitato con la moglie al tempo del concepimento: *“Il marito deve tutto provare per far ammettere l'azione di non riconoscimento: l'epoca della sua partenza, quella del suo ritorno e quella della nascita. La legge si affidò alla saviezza de' tribunali per giudicare se la lontananza allegata abbia prodotto fisica impossibilità di coabitazione”*<sup>8</sup>.

Non legittimava il non riconoscimento l'impotenza naturale del marito, in quanto si riteneva che la prova di essa “sempre

---

<sup>7</sup> DURANTON, *Corso di diritto civile secondo il diritto francese*, vol. II, Parigi, 1844 pag.7.

<sup>8</sup> *Op.ult.cit.*, pag.12.

immorale e non mai sicura”, non avesse prodotto nei secoli precedenti “altro che scandali” e fosse stata spesso seguita “da strepitose smentite, date a decisioni fondate sulle più speciose verisimiglianze”<sup>9</sup>. In tal modo, la persona che avesse contratto matrimonio pur se effettivamente impotente, era condannata a non poter disconoscere i figli nati dalla moglie. L’azione di non riconoscimento era poi ammessa “per causa d’adulterio della moglie”, allorché quest’ultima avesse tenuto nascosta al marito la nascita del bambino<sup>10</sup>.

La filiazione ha, nel nostro ordinamento giuridico due distinte accezioni: da un lato indica il fatto da cui discende il rapporto di filiazione (può essere la nascita, o in alcuni casi, come nelle adozioni, un provvedimento del giudice); dall’altro indica il rapporto che ne discende, a cui l’ordinamento collega molteplici diritti e doveri, sia in capo ai genitori, sia in capo ai figli<sup>11</sup>. Nel codice civile approvato con regio decreto 16 Marzo 1942, n. 262, la filiazione è trattata, secondo la tradizionale impostazione, nel primo libro, intitolato “*Della persone e della famiglia*”, e ad essa è dedicato il titolo VII.

Il codice non introduce sostanziali innovazioni in materia di filiazione legittima, rispetto al modello del codice napoleonico ed al codice vigente dal 1865 nell’ordinamento italiano. In esso cominciano ad avvertirsi, invece, segni di modifica nel settore della filiazione naturale, espressione di un processo che porterà, attraverso leggi speciali e sentenze della Corte Costituzionale, ad un adeguamento della normativa rispetto all’evoluzione culturale e sociale ed alle nuove sensibilità per effetto di essa determinatesi, tale da precedere e preparare il terreno alla riforma del 1975.

---

<sup>9</sup> Op. ult.cit., pag.15

<sup>10</sup>La giurisprudenza citata da DEMOLOMBRE, *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1993,p. 37, affermava che l’adulterio della moglie non doveva essere dimostrato da una sentenza preliminare e che il marito era tenuto a provare solo l’occultamento della nascita ed i fatti di non paternità. (CASS. 25 gennaio 1831 e CASS. 9 maggio 1838).

<sup>11</sup> BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2010, p. 238

Il codice del 1942 si discosta dai tradizionali principi del diritto francese, in materia di disconoscimento di paternità per effetto di impotenza, in quanto mentre l'art. 313 del codice napoleonico negava tale possibilità, l'art. 235 n.2 la ammette: ciò in relazione, verosimilmente, al maggior grado di evoluzione della scienza ed alla conseguente possibilità, da parte di essa, di affermare con certezza l'esistenza di una tale situazione.

La struttura patrimoniale della famiglia, delineata dal codice del 1942 si riflette anche nel regime successorio che tende alla conservazione della unitarietà del nucleo familiare rigidamente strutturato mediante caratteri gerarchici, attraverso la contrapposizione che è propria della disciplina contenuta nel primo libro del codice civile in tema di filiazione, tra *filiazione legittima e filiazione illegittima*: contrapposizione, questa, che sembra essere molto significativa per definire la concezione, anche ideologica, che il legislatore della codificazione ha della famiglia, essendo la disciplina relativa ispirata non tanto alla esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive personali dei figli legittimi, quanto, piuttosto, alla conservazione, all'interno della famiglia, del patrimonio di cui essa è portatrice.

### **3. Riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975, n.151)**

La disciplina del matrimonio, e del rapporto di filiazione fissata dal codice civile del 1942, ha subito modifiche per effetto della Legge 19 maggio 1975, n.151, con la quale, dopo dieci anni di lavori preparatori, è stata riformata l'intera materia del diritto di famiglia.

La riforma del diritto di famiglia, con i suoi 240 articoli costituisce una delle più impegnative ed importanti riforme attuate dal Parlamento Repubblicano.

Secondo quanto era previsto nel codice del 1942, la prova della filiazione naturale era ammessa solo in alcune ipotesi tassativamente indicate.

Sul piano degli effetti, poi, si realizza con la riforma del 1975 una tendenziale parificazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, mentre nella vigenza del passato regime codicistico si riscontrava, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, un trattamento giuridico fortemente discriminatorio.

La riforma ha totalmente innovato la disciplina della famiglia, dando piena attuazione ai principi costituzionali dell'eguaglianza tra coniugi e della parità tra figli, tuttavia ripartiti in due distinte categorie (legittimi e naturali).

Attuata l'equiparazione sostanziale tra filiazione legittima e naturale, anche in sede successoria, ed eliminato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, sono state introdotte rilevanti innovazioni in tema di azioni di stato.

In particolare, con riguardo all'azione di disconoscimento della paternità e della dichiarazione giudiziale della paternità naturale, abbandonato il regime della finzione, si sono apprestati

strumenti che consentono all'interessato di conseguire una posizione giuridica aderente alla realtà biologica.<sup>12</sup>

Le novità introdotte nel nostro ordinamento dalla Riforma del diritto di famiglia, si devono all'entrata in vigore della Carta Costituzionale avvenuta nel 1948. Si tende infatti a sostituire, ad un modello autoritario, uno comunitario di famiglia, fondato, da un lato, sull'uguaglianza dei coniugi, dall'altro, sulla considerazione del contributo dato da ciascuno alla vita familiare.

I profili più innovativi della riforma, attengono alla eguaglianza dei coniugi nel governo della famiglia, ed alla eliminazione delle più vistose discriminazioni nei confronti della filiazione naturale (anche se, non si perviene ad una totale equiparazione, raggiunta invece in altri ordinamenti più vicini al nostro).

Così se la disciplina della filiazione legittima non è interessata da profonde modifiche, e così pure quella della legittimazione dei figli naturali, quella della filiazione naturale incontra le più profonde innovazioni: eliminazione di ogni divieto per il riconoscimento dei figli c.d. adulterini (ma si mantiene quello per gli incestuosi).

Nel caso di riconoscimento del figlio non contestuale, il genitore che lo ha effettuato per primo potrà opporsi (ma, nell'interesse del minore, il giudice emetterà pronuncia, che potrà tener luogo del mancato consenso) e, comunque, occorrerà il consenso del minore ultrasedicenne.

Viene totalmente equiparata, quanto al rapporto con i figli, la posizione del genitore coniugato e non coniugato: quest'ultimo ha i medesimi diritti e obblighi del primo.

Se i genitori che hanno riconosciuto il figlio convivono, essi esercitano congiuntamente la potestà.

---

<sup>12</sup>SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2015, p. 14

Non viene peraltro eliminata la previsione circa i limiti di efficacia del riconoscimento “al genitore da cui fu fatto”, senza apparentemente estensione alcuna -salvo eccezioni tassative- ai suoi parenti.

Pur in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, si notano profondi mutamenti: viene rimosso ogni limite e la prova può essere data con ogni mezzo.

Anche in materia successoria si approvano significative modifiche: al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali in parti uguali. Ai figli naturali non riconoscibili spetta comunque un assegno vitalizio per l'ammontare della rendita della quota di eredità, a cui essi avrebbero avuto diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (e tali soggetti possono ottenere la capitalizzazione di detto assegno in denaro o, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari).

Identica la riserva dei legittimari, legittimi o naturali: un terzo se il figlio è uno solo, due terzi se sono più di uno. Tuttavia i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono, altrimenti deciderà il giudice.

La disciplina della filiazione, profondamente modificata dalla riforma del 1975, è rimasta sostanzialmente inalterata fino alla recente legge n.219 del 2012.

#### **4.Unicità dello stato giuridico di figlio: novità introdotte dalla legge n.219/2012 e dal d.lgs.n.154/2013**

La riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva mantenuto il dualismo dello *status filiationis* e con esso il primato della filiazione legittima su quella naturale.

Era necessario, dunque, un intervento legislativo di riforma che, proprio perché inerente ad una materia intrisa di forti tensioni etiche, riguardanti principi e valori di rango costituzionale, comportasse un processo di maturazione nella coscienza collettiva, diretto ad affermare l'unicità di stato e, in conseguenza, a rivedere il complessivo assetto ordinamentale della filiazione.

Con la l. 10 dicembre 2012, n.219, pubblicata il 17 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, il Parlamento ha cancellato dalle disposizioni in materia di filiazione del codice civile gli aggettivi qualificativi “ naturali” e “legittimi” ed ha lasciato soltanto la parola “figli”, priva, quindi, di qualsiasi connotazione contrastante con il principio di unità dello stato di figlio, realizzando, all'interno di tale complessiva impostazione, talune innovazioni di applicazione del richiamato principio.

La Riforma formula espressamente il principio dell'unico stato giuridico dei figli, mediante la riforma dell'art 315 c.c., (art.1, co.7, l.219/2012), in virtù del quale: “*Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*”.

Al riguardo, Sesta ha evidenziato – come il riferimento all'unicità dello stato di filiazione sarebbe degnamente figurato quale titolazione dell'intera legge, nonché come nella sostanza è avvenuto – del titolo VII del libro I del codice, ora infatti rubricato <<Dello stato di figlio>>, ove la mancata riproposizione dell'aggettivo

<<unico>> non solo nulla toglie al principio, ma, anzi, proprio grazie a quella formulazione icastica, ne esalta il significato.<sup>13</sup>

Sempre sotto il profilo lessicale, occorre sottolineare come il legislatore, nella richiamata rubrica del titolo VII e nella solenne enunciazione dell'art. 315 c.c., abbia fatto ricorso all'impegnativo concetto di stato che, con riferimento allo *status familiae*, ha conosciuto importanti elaborazioni dottrinali, a partire da quelle di Antonio Cicu, che, quasi un secolo fa, titolò un suo indimenticato contributo « *Il concetto di status* »<sup>(14)</sup>, e, in anni più recenti di Pietro Rescigno, che al tema ha dedicato altrettanto memorabili pagine<sup>(15)</sup>.

Alla richiamata norma dell'art.315 c.c., si collega quella che, modificando l'art 74 c.c., stabilisce che “*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo*”.

A detta disposizione si allaccia, infine, quella che modifica il testo dell'art 258 c.c., secondo il quale “*il riconoscimento produce effetti riguardo dal genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso*”.<sup>16</sup>

Dunque, in forza delle norme citate, il soggetto – una volta conseguito lo stato di figlio a seguito della nascita da genitori coniugati, oppure del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale- diventa parente delle persone che partecipano allo stipite da cui discendono i suoi genitori: egli, entra a far parte

---

<sup>13</sup>SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in Riv.dir.civ. Anno IX, n.1, Gennaio, Febbraio, Padova, 2014 p. 3 ss.

<sup>14</sup> CICU, *Il concetto di status*, (1917) ora in *Scritti minori di Antonio Cicu, I, I*, Milano 1965, p.181

<sup>15</sup> RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia, cinquant'anni nel diritto italiano*, Torino, 2000, p. 25

<sup>16</sup>SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in Riv.dir.civ. Anno IX, n.1, Gennaio, Febbraio, Padova, 2014, p. 3 ss.

della loro famiglia, indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel, fuori o contro il matrimonio.

Altra novità importante introdotta dal d.lgs. n. 154/2013, riguarda la sostituzione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”. È stata modificata la rubrica del titolo VIII del libro I che ora recita “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri dei figli” e contiene l’art. 315 e il nuovo 315 bis c.c., recante la disciplina dei diritti e doveri dei figli nei confronti dei genitori (art.1 comma 1, l. n. 219/2012), che concerne il venir meno dell’obbligo del figlio di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà, con provvedimento giudiziale.

Sebbene la motivazione di tale disposizione doveva essere quella di assicurare una maggiore protezione al minore e prevenire, attraverso l’aggravamento della sanzione, la condotta dannosa del genitore, pare rispondere più ad una concezione punitiva della decadenza della potestà: essa infatti è destinata ad avere effetto in un’ epoca lontana dalla pronuncia di decadenza e dai fatti che l’hanno determinata, essendo necessaria per cancellare l’obbligo alimentare del figlio che vi sia un provvedimento di decadenza, non cancellato a seguito di impugnazione, né a seguito di una reintegrazione *ex art.* 332 c.c.

La nuova norma contempla altresì la facoltà del figlio di escludere dalla propria successione il genitore decaduto. Poiché l’art. 463, comma 3 bis, c.c., stabilisce che chi sia decaduto dalla potestà genitoriale e non sia stato reintegrato è (automaticamente) escluso, come indegno dalla successione. L’art.448 bis sembra prevedere pertanto a favore del figlio la facoltà di escludere dalla successione il genitore decaduto anche se vi sia stata reintegra<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> B. DE FILIPPIS, *La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura*, in *Fam.dir.*, 2013, pag. 295 ss.

Altra modifica introdotta dalla l.n. 219/ 2012 riguarda l'art 35 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con d.p.r 396/2000. In esso si ribadisce che il nome del figlio a prescindere dal fatto che lo stesso nasca all'interno, ovvero al di fuori del matrimonio, deve corrispondere al sesso e può essere costituito anche da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiore a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi, separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe, dovrà essere riportato solo il primo dei nomi; in caso contrario, dovendosi ritenere quello assegnato un nome unitario, se pur composto, dovranno essere riportati tutti i nomi<sup>18</sup>.

Molto si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza circa l'attribuzione al figlio di nomi di battesimo, solo nella lingua italiana non conformi al sesso : recentemente la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità dell'operato del funzionario dello stato civile, che, rifiutando di attribuire ad una bimba il nome di "Andrea", richiesto dai genitori, aveva anteposto a quel nome quello di "Maria" per rendere intellegibile il sesso femminile; la decisione muove dal presupposto che quel nome, in altri Stati, assume valenza neutra, e quindi può far riferimento a persone di sesso sia femminile che maschile<sup>19</sup>.

Importanti innovazioni riguardano poi il riconoscimento dei figli nati da relazioni parentali. Con la riforma, l'art. 251 c.c., rubricato "Autorizzazione al riconoscimento" prevede che *<<il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso*

---

<sup>18</sup> FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014, p. 13

<sup>19</sup> Cass.civ.sez. I, 20 novembre 2012, n. 20385, in *Fam.dir.*, 2013,75.

*qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni>>.*

Due sono le principali modifiche rispetto al passato: la buona fede del genitore non è più condizione necessaria per l'autorizzazione del riconoscimento; nel caso di affinità in linea retta non è più richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui l'affinità deriva. E' invece sempre richiesta l'autorizzazione del giudice per evitare che dal riconoscimento possa derivare al figlio qualsiasi pregiudizio. Mentre in passato l'autorizzazione era richiesta nel caso di buona fede del genitore, eventualmente per escluderlo, nell'interesse del minore, ora invece è richiesta sempre come condizione di ammissibilità e a prescindere dalla buona fede o male fede.

Quanto alla legittimazione passiva, la legge n. 219/2012 ha riformulato l'art. 276 c.c. La versione precedente disponeva infatti che la domanda fosse proposta nei confronti del presunto genitore, o in mancanza dei suoi eredi (legittimi, ovvero testamentari); si è all'uopo più volte affermato trattasi di litisconsorzio necessario, con la necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti. La Corte di Cassazione, pronunciando a sezioni unite, a fronte di un contrasto sorto tra le sezioni semplici, aveva ad affermare l'improponibilità di una domanda avanzata, in difetto di eredi del presunto padre, nei confronti degli eredi di quelli; nel contempo la pronuncia aveva auspicato un intervento del legislatore, con la previsione di un curatore speciale, da nominarsi dal giudice, analogamente a quanto previsto dall'art.247, ult. comma, per il caso di disconoscimento di paternità<sup>20</sup>.

L'art 278 c.c., di cui si è già detto, prevede che ove il figlio sia nato da persone legate da vincolo di parentela in linea retta all'infinito, ovvero in linea collaterale nel secondo grado, ovvero da un vincolo di affinità in linea retta (ossia si tratti di un

---

<sup>20</sup> Cass.Sez.Un.3 novembre 2005, n.21287 in *Guida al diritto*, 2006, 1, p.85

figlio “incestuoso”), l’azione dovrà essere previamente autorizzata dal giudice, ai sensi dell’art. 251 c.c : la riforma ha infatti parificato lo *status* della filiazione incestuosa, sotto il profilo dell’attribuzione dello *status*.

Per quanto riguarda, la presunzione di paternità, l’art 231 c.c., poneva la presunzione legale per la quale il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio. La disposizione è stata conservata dalle modifiche apportate dalla l. 219/2012 ma in essa è stata inserita la menzione per cui analogo effetto produce la nascita durante il matrimonio. L’art 231 c.c., è stato modificato nel senso che la presunzione di paternità vale anche con riguardo a chi è nato durante il matrimonio. Il pieno significato di questa innovazione è rivelato dalla contestuale modifica apportata all’art 232 c.c., e dall’abrogazione dell’art 233 c.c: non è più previsto che la presunzione di paternità scatti solo dopo che sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio.